COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 22/2008

COME MODIFICATO DALL'ART. 6 L.R. 11/2015 - ESTRATTO

Oggetto	Sospensione temporanea della circolazione nelle strade comunali e vicinali del territorio comunale, limitatamente ad eventuali problematiche di incolumità pubblica e di protezione civile. **CIG: ====**
Data	07/02/2019
Tipologia	Provvedimento Dirigenziale
N.	169
Dipartimento	5° Dipartimento
Importo	€. ======
Estratto	***È temporaneamente sospesa la circolazione nelle strade comunali e vicinali del territorio comunale, ogni qualvolta si verifichino problematiche di incolumità pubblica e di protezione civile che verranno rese note agli utenti della strada mediante la collocazione della idonea segnaletica mobile del caso.*** ***La presente ordinanza ha validità fino al 31/12/2019, sospende le precedenti in vigore relativamente ai periodi in cui i tratti stradali saranno interessati dal presente provvedimento.*** **DISPONE** - La Struttura Comunale di Protezione Civile è incaricata di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica verticale mobile, conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento. - Il Comando Polizia Municipale è incaricato all'esecuzione della presente Ordinanza, che entra in vigore contestualmente all'apposizione della relativa segnaletica stradale. - Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed inviata alla Sala Operativa Comunale di Protezione Civile e al 6° Dipartimento e per opportuna conoscenza alla locale Stazione Carabinieri. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.